



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 90 Data 29/12/2020 Seduta Nr. 9

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO - ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

ART. 20 D.LGS.NR.175 DEL 19 AGOSTO 2016 "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE " AL 31.12.2019.

L'anno duemilaventi questo giorno **Martedì 29** del mese di **Dicembre** alle ore **15:00**, in videoconferenza su piattaforma GoToMeeting, si è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale convocato con le prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

| Cognome e Nome | Pres | Cognome e Nome | Pres | Cognome e Nome | Pres |
|-------------------|------|-----------------------|------|---------------------|------|
| MARINI MONICA | S | ROSSI FRANCESCO | S | MAURRI CLAUDIA | S |
| BROGI CARLOTTA | S | FUSI BARBARA | S | CAPPELLETTI CECILIA | S |
| DONNINI DANIELE | S | SANTONI RICCARDO | S | NENCI LORENO | S |
| GIORGI GLORIA | S | CANESTRI MATTIA | S | LOBASCIO VINCENZO | S |
| BETULANTI MARTINA | S | CAMPIGLI SILVIA | S | GORI SIMONE | S |
| ZAMA CAMILLA | S | TAGLIATI MASSIMILIANO | S | | |

TOTALE Presenti 17 *TOTALE Assenti* 0

Sono presenti gli assessori esterni: CRESCI MATTIA, BONI CARLO, PRATESI FILIPPO, BENCINI JACOPO, BORGHERESI GIULIA

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente del Consiglio, Martina Betulanti, assume la presidenza e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.

OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

ART. 20 D.LGS.NR.175 DEL 19 AGOSTO 2016 "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE " AL 31.12.2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con decreto legislativo nr.175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, era stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d'ora in poi T.U.S.P.);

DATO CONTO CHE ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del predetto T.U.S.P. le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società;

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del TUSP, fatte salve le eccezioni previste nel medesimo articolo e dunque:

- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, " le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

EVIDENZIATO CHE ai fini di cui sopra dovevano essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P.;
- 3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 90 DEL 29/12/2020

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

VISTA la propria precedente delibera nr. 124 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "ART. 20 D.LGS. NR. 175 DEL 19 AGOSTO 2016 "ART. 20 D.LGS. NR.175 DEL 19 AGOSTO 2016 RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE al 31.12.2018" dove si stabiliva di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Pontassieve alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come dall'elaborato denominato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni art. 20 Dlgs nr. 175/2016- Documento dell'assetto complessivo delle società detenute redatto secondo le indicazioni del modello ministeriale allegato alle linee guida- Dati relativi all'anno 2018" e la "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano approvato dall'amministrazione con delibera di Consiglio n° 71 del 27/12/2018", come da allegato "A" e "B" alla deliberazione e si approvavano le azioni di razionalizzazione ed alienazione delle partecipazioni dell'Amministrazione comunale nel senso di evidenziare le partecipazioni non riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 4 commi 1, 2, 3 e 7 o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016:

- Fidi Toscana S.p.A;
- Valdarno Sviluppo SpA (**sottoposta a procedura fallimentare**);
- AER Impianti Srl (**in liquidazione**);

incaricando i competenti uffici comunali di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento e la relazione a consuntivo entro il 31.12. dell'anno successivo, secondo quanto previsto all'articolo 20 del T.U.S.P..

PRESA quindi lettura:

-dell'art. 20 "**Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**" del TUSP che recita:

1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n.50 del 2016;*

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

3. *Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.*

4. *Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.*

5. *omissis*

6. *omissis*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 90 DEL 29/12/2020

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. omissis.....

- degli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche formulate per questa annualità dal Dipartimento del Tesoro, Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sulla attuazione del TUSP e dalla Corte dei Conti riguardo all'adempimento di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 e sul Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 17 del D.L. nr. 90/2014;

DATO ATTO CHE nei sopra richiamati Indirizzi si stabilisce di procedere alla comunicazione degli esiti dei piani di razionalizzazione periodica mediante inserimento sullo apposito portale del Tesoro dedicato (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) di apposite schede secondo il modello ministeriale;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 13 del Tuel che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;

- l'articolo 112 del Tuel, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;

RIBADITO che l'individuazione delle attività, e conseguentemente dei servizi pubblici e di pubblico interesse, da rivolgersi necessariamente, da parte di un comune, alla sua popolazione e territorio per favorirne e promuoverne lo sviluppo sociale, economico e civile (e dunque strettamente rispondenti alle finalità istituzionali dell'ente) dipendono e sono la risultanza anche delle scelte politico-amministrative e programmatiche dei responsabili del governo dell'ente stesso circa le priorità, il tipo e i livelli di risposta e soddisfazione alle istanze e bisogni sociali, vecchi e nuovi, espressi dalla comunità locale e considerati meritevoli di tutela”;

RICHIAMATE le proprie finalità istituzionali quali espresse nel proprio Statuto agli artt. 6 e segg;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del Testo unico delle partecipazioni comunali devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esame ricognitivo delle partecipazioni dell'Ente come risultante dall'elaborato denominato “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni art. 20 Dlgs175/2016- Documento dell'assetto complessivo delle società detenute redatto secondo le indicazioni del modello ministeriale allegato alle linee guida- Dati relativi all'anno 2019”, allegato parte integrante al presente provvedimento (**allegato “A”**) e l'elaborato costituito dalla “Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 90 DEL 29/12/2020

nel piano approvato dall'amministrazione con delibera di Consiglio N° 124 del 19/12/2018", allegato parte integrante al presente provvedimento (come da **allegato "B"**) e ritenuti meritevoli di approvazione;

DATO CONTO degli esiti della ricognizione effettuata al 31/12/2019 e della dettagliata classificazione delle partecipazioni comunali in macrocategorie in base alla tipologia di servizi ed attività svolte, come di seguito riportata:

- partecipazioni riconducibili nell'alveo delle casistiche di cui all'art 4 T.U.S.P.:
comma 2 lettera a)

- A.E.R. Ambiente Energia Risorse SpA
- Publiacqua S.p.A
- Toscana Energia S.p.A
- Casa S.p.A

- partecipazioni non riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 4 commi 1, 2, 3 e 7 o che comunque ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016:

- Valdarno Sviluppo SpA (sottoposta a procedura fallimentare)
- AER Impianti SrL (in liquidazione)

RITENUTO di approvare i documenti aventi ad oggetto la "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni art. 20 Dlgs nr. 175/2016- Documento dell'assetto complessivo delle società detenute redatto secondo le indicazioni del modello ministeriale allegato alle linee guida- Dati relativi all'anno 2018" e la "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano approvato dall'amministrazione con delibera di Consiglio n° 71 del 27/12/2018", come da allegato "A" e "B" alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

DATO CONTO CHE per le partecipazioni indirette detenute da società nei confronti delle quali non si determina per il Comune di Pontassieve il controllo ai sensi dell'art 2359 cc, le scelte in ordine al mantenimento della partecipazione di secondo livello devono essere assunte e mediate per il tramite dell'assemblea dei soci o, laddove presenti, per il tramite degli appositi organismi parasociali di cui i soci si sono dotati (Publiacqua S.p.A. e Toscana Energia S.p.A.) e pertanto non sono oggetto della presente deliberazione;

VISTI gli artt. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 ed art.10, T.U.S.P.;

VISTO il parere favorevole al provvedimento espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 23 Dicembre 2020;

DATO ATTO CHE il Collegio di Revisione con riferimento alla revisione ordinaria del 2018 non aveva ritenuto di dover rimettere alcun parere al riguardo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 comma 1 lett. b) nr. 3 del T.U.E.L. e ritenuta tale scelta valevole anche per l'anno in corso, non essendo mutato il quadro ordinamentale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.;

DELIBERA

1. Approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Pontassieve, accertandole come dall'elaborato denominato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni art. 20 Dlgs nr. 175/2016- Documento dell'assetto complessivo delle società detenute redatto secondo le indicazioni del modello ministeriale allegato alle linee guida- Dati relativi all'anno 2019" e la "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano approvato dall'amministrazione con delibera di Consiglio n° 124 del 19/12/2019", come da allegato "A" e "B" alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale.

2. Approvare le azioni di razionalizzazione ed alienazione delle partecipazioni dell'Amministrazione comunale come meglio illustrate nell'elaborato indicato al pt. 1 come allegato "A", nel senso di evidenziare le partecipazioni non riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 4 commi 1, 2, 3 e 7 o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016:

- Valdarno Sviluppo S.p.A. (**sottoposta a procedura fallimentare in corso di svolgimento**)
- AER Impianti SrL (**in liquidazione**)

3. Incaricare i competenti uffici comunali di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento e la relazione a consuntivo entro il 31.12. dell'anno successivo, secondo quanto previsto all'articolo 20 del T.U.S.P..

4. Dare atto che in un successivo momento si procederà allo inserimento sul portale del Tesoro dedicato delle schede relative alla revisione ordinaria di cui all'art. 20 del TUSP, secondo il modello ministeriale predisposto, come allegato alle Linee Guida nelle premesse richiamate.

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000 per consentire il rispetto della tempistica prevista dal decreto legislativo 175/2016.

Illustra il provvedimento l'Assessore Jacopo Bencini.

Terminato l'intervento dell'Assessore, la Presidente Martina Betulanti, pone in approvazione in forma palese il provvedimento ed accerta il seguente risultato:

- Consiglieri presenti: 17;
- Consiglieri astenuti: 4 – Cappelletti Lega Salvini P.ve, Gori M5Stelle, Nenci e Lobascio Gruppo Misto P.ve;
- Consiglieri votanti: 13;
- Consiglieri favorevoli: 13.

Il Presidente, constatato l'esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato all'unanimità.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

In vista dell'urgenza, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, con separata votazione, con 13 voti favorevoli e l'astensione dal voto dei Consiglieri Cappelletti, Gori, Nenci e Lobascio

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed archiviati presso la Segreteria Generale.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 90 DEL 29/12/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Martina Betulanti
(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale

Dott. Ferdinando Ferrini
(firmato digitalmente)